CAMERA DEI DEPUTATI N. **1782**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TESTA, MATERA, MATTEONI, VINCI

Introduzione dell'articolo 5-*bis* della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di istituzione di un segno distintivo dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali

Presentata il 14 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il presidente della giunta regionale rappresenta l'organo fondamentale della regione stessa. Egli esercita una duplice funzione, assommando su di sé alcune competenze assimilabili, *mutatis mutandis*, a quelle proprie del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri. Per quanto concerne il primo profilo, il presidente della giunta regionale ha funzioni di rappresentanza con l'esterno, promulga le leggi regionali, emana i regolamenti regionali e indìce i *referendum* regionali. Per quanto riguarda invece il secondo profilo, il presidente della giunta regionale dirige la politica della giunta e ne è responsabile e inoltre dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

A differenza dei sindaci dei comuni e dei presidenti di provincia, però, i presidenti di regione non sono dotati di elementi o simboli caratteristici. Nello specifico, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, munisce questi ultimi di segni distintivi: l'articolo 50, comma 12, stabilisce per il sindaco la fascia tricolore, da portare a tracolla, con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, mentre per il presidente di provincia, una fascia di colore azzurro, anch'essa da portare a tracolla, con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia.

L'uso della fascia tricolore da parte dei sindaci dei comuni e dei presidenti di provincia si caratterizza per il suo valore simbolico e la sua funzione distintiva, finalizzata, da un lato, a rendere palese la diffe-

renza tra tali soggetti e gli altri titolari di cariche pubbliche e, dall'altro, a sottolineare l'impegno assunto dagli stessi nei confronti dello Stato e delle comunità locali che essi rappresentano. Al fine di fare chiarezza sul corretto uso della fascia del sindaco, il Ministro dell'interno, con la circolare n. 5 del 4 novembre 1998, ha sottolineato come la stessa « si caratterizzi per il suo valore altamente simbolico ».

La disciplina dell'uso della fascia tricolore, quale elemento distintivo, è rinvenibile in singoli atti legislativi e amministrativi ed è legata principalmente alla natura delle funzioni di sindaco, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di Governo. La circolare n. 5 del 1998 sottolinea infatti che « nell'uso corrente si è affermata la consuetudine che il sindaco indossi la fascia in tutte le occasioni ufficiali, in qualunque veste intervenga ».

L'alto ruolo istituzionale svolto da tali soggetti impone, pertanto, un uso corretto e conveniente della fascia tricolore nella consapevolezza della dignità e del decoro della carica e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica, nel cui ambito ogni cittadino è tenuto a partecipare al mantenimento dei valori che lo caratterizzano e lo fondano.

A tal fine, anche l'articolo 54 della Costituzione, nell'imporre a tutti i cittadini il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, stabilisce che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore.

Per tali ragioni, la presente proposta di legge ha la finalità di prevedere anche per i presidenti delle regioni e per i presidenti dei consigli regionali l'utilizzo di una fascia, quale simbolo distintivo, che sia differente da quella indossata dai presidenti di provincia e dai sindaci dei comuni e che sia rappresentativa delle loro funzioni e dell'importanza della carica da loro ricoperta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-*bis*. — *(Distintivo dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali)* — *1*. Le regioni individuano, per i Presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali, come segno distintivo, una fascia da portare a tracolla, con lo stemma della Repubblica e lo stemma della regione ».



19PDL0082010